

Biblioteca Com.
VERONA

Scaff.....

Palch.....

Busta.....



COMUNE DI VERONA

♦♦

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 2 Ottobre 1924

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa

in data 25 Novembre 1924



Publicato all'Albo Comunale dal 29 novembre al 13 dicembre 1924

OFFICINE GRAFICHE A. MONDADORI
VERONA



COMUNE DI VERONA

♦♦

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 2 Ottobre 1924

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa

in data 25 Novembre 1924



Publicato all'Albo Comunale dal 29 novembre al 13 dicembre 1924

OFFICINE GRAFICHE A. MONDADORI
VERONA

CAPITOLO I.

*Applicabilità del Regolamento Edilizio. Denuncia di opere edilizie,
richiesta e concessione di nulla osta.*

ART. 1.

Il territorio del Comune di Verona, agli effetti dell'applicazione delle norme del presente regolamento, viene diviso in due zone, urbana e rurale. Applicabilità del regolamento.

La zona urbana comprende la città, i sobborghi ed i terreni di maggiore importanza nei riguardi dello sviluppo edilizio presente e futuro, ed è limitata dalla linea segnata a punto e tratto nell'allegato disegno planimetrico.

La zona rurale comprende i terreni situati fuori di detta linea; ad essa non sono applicabili le disposizioni del presente regolamento edilizio, ma solo quelle del Regolamento d'Igiene.

Indipendentemente dalla sopradetta divisione in zone, il regolamento edilizio è sempre applicabile a tutte le aree comprese nei piani regolatori del Comune.

ART. 2.

Chiunque intenda eseguire nel territorio del Comune di Verona opere edilizie, siano costruzioni di edifici nuovi, siano aggiunte, modificazioni o demolizioni da compiersi in fabbricati esistenti, o intenda Richiesta di nulla osta per opere edilizie.

introdurre varianti ad opere già approvate, prima e dopo che ne sia stata iniziata la esecuzione, deve farne denuncia al Sindaco e presentare allo stesso il relativo progetto redatto e completato nei modi prescritti negli articoli successivi, e chiedere nulla osta alla sua esecuzione, agli effetti del presente regolamento e di quello di igiene. Nel caso che il denunziante non sia ad un tempo proprietario del terreno su cui l'opera deve essere eseguita, la denuncia deve essere fatta in concorso col proprietario del terreno stesso.

Non è prescritta la richiesta del nulla osta per i lavori di ordinaria manutenzione, salvo il disposto dell'art. 59.

ART. 3.

Costruzioni comprese nei piani regolatori.

Per le opere di nuova costruzione, di riforme o di miglorie a fabbricati esistenti, da eseguirsi in stabili destinati ad espropriazione parziale o totale in virtù dei progetti di piani regolatori e di ampliamento adottati dal Consiglio Comunale e pubblicati a norma dell'art. 4 della legge d'espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, numero 2359, la denuncia dovrà essere presentata almeno sei mesi prima dell'inizio delle opere, e corredata di un progetto almeno di massima, ove trattisi di nuove costruzioni, e del progetto definitivo negli altri casi. È riservata tuttavia la facoltà al Sindaco di esigere il progetto definitivo anche per nuove costruzioni.

ART. 4.

Modalità per le denunce.

Le denunce di cui all'art. 2 devono contenere la descrizione dei lavori che si vogliono eseguire e le notizie complete di tutto ciò che riguarda i confini, i servizi di provvista e distribuzione dell'acqua, le latrine e i condotti neri, la raccolta e l'allontanamento di tutti i rifiuti domestici e delle materie immonde e delle acque pluviali, secondo le disposizioni del regolamento d'igiene e di polizia urbana e, quando possano occorrere, le dichiarazioni di assenso dei terzi, nonchè un accenno alla coloritura della casa, colle norme dell'art. 59.

Per edifici destinati a stabilimenti industriali, alberghi, collegi, teatri, luoghi di divertimenti e ritrovi pubblici, i relativi progetti dovranno contenere non solamente l'indicazione precisa dello scopo a

cui devono servire e dell'industria che si vuole esercitare, ma anche la determinazione esatta dei contermini fabbricati, specificando l'eventuale uso industriale, i depositi pericolosi ecc.; devono pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che potessero venire richiesti.

ART. 5.

Le denuncie ed i tipi allegati devono essere firmati dal proprietario o dal suo legale rappresentante munito di procura notarile, nonché dal progettista, dal direttore dei lavori e dall'assuntore delle opere. Le firme saranno poste separatamente anche se il firmatario sarà un'unica persona. Possono firmare come progettisti e direttori dei lavori solo gli ingegneri ed architetti iscritti negli albi provinciali del Regno, costituiti ai sensi della legge 24 giugno 1913, n. 1395. Firme.

Per le costruzioni rurali e per le modificazioni di piccola importanza di fabbricati esistenti potranno firmare come progettisti e direttori dei lavori anche i periti agrimensori o geometri.

Saranno ammessi a firmare quali esecutori gli ingegneri ed architetti di cui al secondo capoverso del presente articolo, i periti agrimensori o geometri, i costruttori edili (capi mastri).

ART. 6.

Il richiedente ed i firmatari dovranno nelle domande eleggere nel Comune speciale domicilio al quale potranno essere validamente fatte dall'Autorità Comunale le comunicazioni e le modificazioni occorrenti. Domicilio.

ART. 7.

Le denunce stesse dovranno essere corredate dal disegno delle opere da eseguire, redatto a regola d'arte in due esemplari, di cui uno debitamente bollato, portante le stesse firme della denuncia. La scala dei disegni deve essere di almeno 1 : 100 del vero. Allegati.

Per costruzioni di notevole importanza architettonica il Comune può richiedere i disegni dei particolari ornamentali, pure in duplice copia ed in scala di almeno 1 : 20 del vero.

In ogni disegno saranno quotate le principali dimensioni, cioè i lati esterni ed interni della pianta, le altezze dell'edificio, dei singoli piani e del comignolo, la larghezza e l'altezza delle luci e tutti gli aggetti.

ART. 8.

Nel caso che la facciata o le facciate siano fiancheggiate da edifici già esistenti, ed i cortili siano fiancheggiati da altre proprietà, dovranno tali dati risultare dal disegno schematico colle indicazioni delle altezze relative.

ART. 9.

Disegni.

I disegni dei fabbricati dovranno contenere: la pianta del sotterraneo, del pianterreno e la pianta dei piani superiori, con la indicazione della destinazione dei singoli ambienti e l'ubicazione delle canne del fuoco; la facciata principale, la facciata o le facciate laterali, ogni qual volta differiscano, ed almeno una sezione fatta secondo la linea più importante e che palesi i maggiori particolari. Inoltre è fatto obbligo di presentare un disegno della cancellata, nel rapporto di 1:20 per quei tratti fronteggianti aree pubbliche. Nella planimetria dovranno pure essere annotate con quote numeriche le altezze dei muri e fabbricati circostanti ai cortili che non possano apparire dai profili o facciate. Nei disegni sarà altresì espressa la precisa collocazione dell'edificio relativamente ai finitimi, e la larghezza della strada sulla quale sarà eretto, allegando apposita planimetria quotata almeno in scala 1:2000. Per gli edifici compresi entro gli isolati farà d'uopo indicare la posizione delle vie dalle quali avranno accesso.

ART. 10.

Qualora il Comune giudichi insufficienti le indicazioni ed i disegni presentati, il richiedente dovrà aggiungere quegli schiarimenti e disegni che gli fossero domandati.

ART. 11.

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine **con la** **Punti fissi.**
sede di una strada aperta o da aprirsi in conformità al piano regolatore, il proprietario deve esattamente attenersi senza veruna sporgenza neppure di zoccoli ai punti fissati di linea e di livello, che è suo obbligo domandare in tempo utile, addivenendo alla firma di apposito verbale di consegna. Tale consegna verrà fatta entro otto giorni dall'approvazione del progetto, nè si potranno prima costruire muri fuori terra confinanti con la strada pubblica.

Per la consegna dei punti fissi il costruttore deve fornire il personale e gli attrezzi occorrenti, e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali. Sono pure a carico del costruttore le spese per bolli e tasse di registro per il suddetto verbale.

ART. 12.

Le domande relative ad opere da eseguirsi in edifici di pregio ed interesse artistico o storico dovranno essere corredate dalla corrispondente approvazione da parte delle Autorità competenti. **Riguardi artistici e storici.**

ART. 13.

Se nella esecuzione delle opere venissero alla luce monumenti, oggetti od avanzi di pregio artistico, ne dovrà essere immediatamente fatta denuncia, a cura del proprietario o del direttore dei lavori o del conduttore, al Sindaco, il quale prenderà i provvedimenti di sua competenza.

CAPITOLO II.

Autorizzazione e nulla osta per la esecuzione di opere edilizie.

ART. 14.

Sulle denunce di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Sindaco provvede a darne comunicazione al proprietario, sentito il parere

della Commissione Igienico-Edilizia, e degli altri Uffici che saranno ritenuti del caso.

ART. 15.

Ricorso al Prefetto.

Contro il provvedimento del Sindaco potrà l'interessato fare ricorso alla Regia Prefettura entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione.

ART. 16.

Effetti del nulla osta.

Il nulla osta del Sindaco alla esecuzione di opere edilizie non esonerà il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente alle leggi o regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti dei terzi.

ART. 17.

Provvedimenti per opere arbitrarie.

Spetta al Sindaco di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese o non conformi al progetto approvato, o, per qualsiasi ragione, non regolamentari con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di provocare ove occorra dal giudice competente la sanzione di farle demolire a spese del proprietario, e salvi quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle sue attribuzioni a tenore dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con Regio decr. 30 dicembre 1923, n. 2839, e R. D. 31 gennaio 1924, n. 151.

Le stesse sanzioni saranno applicabili qualora il proprietario non dia al progetto esecuzione completa entro tre anni dalla comunicazione del nulla osta municipale, salvo i provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco, ed i casi speciali da valutarsi dalla Giunta comunale.

ART. 18

Validità del nulla osta

Qualora entro sei mesi dalla presentazione della denuncia di cui all'art. 2 i lavori non siano stati iniziati, e, se iniziati, siano rimasti sospesi per oltre sei mesi, la denuncia si riterrà come non avvenuta,

ed i lavori stessi non potranno essere intrapresi o continuati se non previa nuova denuncia e nuovo nulla osta.

ART. 19.

La copia dei disegni e progetti dei lavori approvati, vidimata dal Sindaco, ed il relativo permesso devono essere tenuti a disposizione sul luogo dei lavori stessi per essere in ogni circostanza esibiti agli agenti municipali.

Nulla osta nei cantieri di lavoro.

ART. 20.

Fermo l'obbligo di riportare le dichiarazioni di abitabilità nei modi e termini stabiliti dal regolamento d'igiene, il proprietario o i suoi rappresentanti, conformemente a quanto dispone tale regolamento, dovranno richiedere prima dell'intonacatura dei muri e dopo che la costruzione sarà completa in intonaci e pavimenti, sotto comminatoria di contravvenzione, anche le contemporanee visite dell'Ufficio Tecnico municipale per l'accertamento della regolare esecuzione del progetto e della osservanza delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonchè di quelle fissate dai regolamenti di edilizia e di igiene del Comune di Verona.

Ispezioni e visite.

In caso di contestazione sarà redatto verbale. L'Autorità comunale potrà inoltre far procedere d'ufficio alla visita dei lavori in corso ogni volta che lo creda opportuno.

CAPITOLO III.

Commissione Igienico-Edilizia.

ART. 21.

È istituita presso il Comune una commissione consultiva Igienico-Edilizia, composta del Sindaco, che la presiede, dell'assessore ai lavori pubblici, dell'assessore all'igiene, nonchè di un rappresentante dell'Uf-

Costituzione della Commissione.

ficio per la conservazione dei monumenti, e di sette membri nominati dal Consiglio Comunale.

I sette ultimi membri dovranno essere: quattro ingegneri od architetti, un cultore di arte, pittore o scultore, uno particolarmente versato in discipline igieniche ed un costruttore edile.

Interverranno alle sedute con voto consultivo l'Ingegnere Capo Municipale e l'Ufficiale Sanitario.

ART. 22.

Durata in carica.

I membri della Commissione Edilizia entrano in ufficio col primo dell'anno successivo a quello della loro nomina, e si rinnovano ogni due anni per metà: dopo il primo biennio dall'elezione generale, la scadenza viene determinata dalla sorte, in seguito dall'anzianità. I membri scaduti sono sempre rieleggibili.

ART. 23.

Sedute.

La Commissione si riunisce ordinariamente due volte al mese, e straordinariamente ogni qual volta il Sindaco lo creda opportuno.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno cinque membri, fra i quali uno rappresentante dell'Amministrazione Comunale. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Un funzionario municipale, a ciò delegato, assiste come segretario alle adunanze della Commissione e stende i verbali delle deliberazioni.

ART. 24.

Competenze.

La Commissione può dare parere:

- 1) sulla interpretazione, esecuzione ed eventuali modificazioni del presente regolamento;
- 2) sui piani regolatori e di risanamento e sui progetti di ingrandimento o di abbellimento della città;
- 3) sui monumenti funebri dei privati e sulle sistemazioni architettoniche dei cimiteri;
- 4) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti, di riforme e ricostruzioni di qualche rilievo, per i quali sia prescritta l'approva-

zione od il nulla osta del Sindaco, sulla dipintura ed ornamentazione di quelle facciate, anche di case già esistenti, che abbiano particolare importanza, sulla apposizione di insegne di ogni genere, e in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato, anche in riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia.

I progetti di cui al comma quarto saranno previamente esaminati dall'ufficio tecnico e dall'ufficio d'igiene municipali, che daranno per iscritto il loro parere.

ART. 25.

I pareri della Commissione saranno trascritti a verbale, in apposito registro, e firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 26.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi **Incompatibilità**, interessato qualcuno dei suoi membri, anche come progettante, questi non potrà assistere nè all'esame, nè alla discussione, e dovrà astenersi dal giudizio relativo all'argomento stesso.

CAPITOLO IV.

Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori e norme di sicurezza pubblica.

ART. 27.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie in fregio a vie e spazii **Assiti o steccati**, pubblici o aperti al pubblico, deve chiudere il luogo destinato all'opera verso dette vie o spazii pubblici con assito o steccato di aspetto decoroso, alto almeno metri 3,50, costruito nei limiti e seconda le modalità prescritte dall'Autorità Comunale, salvo che all'impianto ostino ragioni di viabilità, nel qual caso si provvederà ai sensi dell'articolo seguente.

Per la costruzione di tali assiti o steccati si dovranno seguire le seguenti norme:

a) *Occupazione stradale* - Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il costruttore deve prima ottenere la licenza dell'Autorità comunale a termini delle disposizioni date dal vigente regolamento di polizia stradale e dai regolamenti locali, presentandone domanda alla stessa autorità con la indicazione precisa della località, estensione e durata dell'occupazione, e procedendo in concorso coi funzionari municipali al rilievo di stato dei marciapiedi e materiali di sistemazione stradale, che verranno compresi nell'assito o comunque occupati o manomessi.

b) *Pagamenti* - Deve pure, prima dell'impianto, eseguire il pagamento delle tasse relative;

c) *Termine* - L'occupazione non deve durare oltre il termine stabilito nella licenza. In caso di necessità di prolungare la occupazione oltre il termine suddetto, deve il costruttore presentare in tempo utile una nuova domanda di licenza;

d) *Affissioni* - Per il servizio d'affissioni il Comune o chi per esso ha sempre la facoltà di usare degli assiti o chiudende come sopra concessi, verso vie e spazii pubblici, senza corrispondere alcun compenso, ma senza pregiudizio delle esigenze eventuali della costruzione.

e) *Assiti* - Le porte o chiudende che si praticano negli assiti devono aprirsi verso l'interno e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.

ART. 28.

Esenzioni.

Al disposto del primo comma dell'articolo precedente si può fare eccezione:

a) quando si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario potrà, a giudizio dell'Autorità, essere esonerato dall'obbligo di costruzione dell'assito ed obbligato invece a sostituirvi altri convenienti segnali che richiamino l'attenzione dei passanti;

b) quando, per non recare soverchio incaglio al pubblico transito, l'Autorità Comunale non possa permettere che venga ingombrata con l'assito alcuna parte del suolo pubblico: in tale contingenza il

costruttore dovrà provvedere altrimenti a termini del presente regolamento ed a seconda delle migliori norme dell'arte nell'interesse della sicurezza pubblica.

ART. 29.

Quando nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontra-
trasse manufatti per servizio pubblico o privato, deve usare ogni cau-
tela per non danneggiarli, e darne immediato avviso agli interessati per
i provvedimenti del caso. **Manufatti.**

ART. 30.

Gli assiti od altri ripari devono, per cura del conduttore, essere
imbiancati a tutta altezza agli angoli salienti ove si porrà una lanterna
a vetri rossi, da mantenersi accesa dal cader del giorno a mattina se-
condo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. **Segnali, lanterne.**

Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere dimensioni
tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo in cui è collo-
cata.

ART. 31.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte
di servizio, verso il pubblico passaggio, non può essere costruito ad una
altezza minore di tre metri misurata dal suolo al punto più basso del-
l'armatura del ponte e deve avere il piano eseguito in modo da ripa-
rare con sicurezza lo spazio sottostante. Trattandosi di ponti a sbalzo,
l'altezza sul piano di strada non potrà essere inferiore a metri quattro
misurata come sopra, nè sporgere più di metri due. **Ponti di fabbrica.**

ART. 32.

Nel riformare o riparare i fabbricati o parte di essi, il proprie-
tario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo od a
recare il minor incomodo possibile ai terzi.

ART. 33.

Struttura dei ponti -
Impalcature.

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire la incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

Per i ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Per una altezza di m. 8 le abetelle (piantane) saranno composte di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza, o fino ad almeno un metro sopra l'ultimo ponte di lavoro; per i collegamenti dei legnami si devono impiegare le fasciature di ferro inchiodate, od altro equipollente sistema, escluse le funi di canapa; in modo analogo devono pure assicurarsi i boccatelli, essendo ritenuta insufficiente la semplice inchiodatura.

Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno m. 0,035 se di pioppo, e di 0,027 se di abete, debitamente assicurate ai sottostanti travetti.

Speciale riguardo deve usarsi nella costruzione delle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli sostenuti da antenne non racchiuse da chiudende verso la pubblica via, in modo che il transito cittadino sia garantito da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura in esercizio deve sempre avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di metri 2,50.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti composti di almeno due correnti, di cui il superiore costituito da una abetella e da un travetto, e l'inferiore da una tavola poggiante sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso strada saranno munite di stuoie o graticci di giunchi od altrimenti, in guisa da evitare la caduta di oggetti e materiali sulla strada.

L'Autorità Municipale potrà prescrivere tutte quelle opere che crederà necessarie per meglio garantire la sicurezza delle armature. Inoltre i costruttori ed esecutori di qualsiasi opera edilizia hanno stretto obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse, di attivare tutte le previdenze tecniche e pratiche per evitare qualunque causa di danno agli operai od alle persone ed alle cose in genere, avendo speciale riguardo al macchinario, cordami, attrezzature, mezzi provvisionali e simili.

ART. 34.

Nelle prove di resistenza dei solai, impalcature ed in genere di tutte le parti che costituiscono l'organismo delle case, si dovranno adottare tutte le cautele che valgano ad allontanare ogni pericolo per le persone. Per i solai in cemento armato non si potranno eseguire prove se non siasi previamente provveduto ad una armatura di presidio. In ogni caso si dovranno prendere precauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuale rovina delle parti che si provano.

Cautele nelle prove di collaudo.

Le scale aeree, i ponti mobili ed i principali apparecchi di sollevamento non possono venir posti in uso, se non muniti di certificati di collaudo, da rinnovarsi di anno in anno, secondo le modalità stabilite dalla Giunta municipale.

ART. 35.

Nelle opere di demolizione e specialmente nella rimozione di materiali voluminosi e pesanti, devono usarsi le dovute cautele anche per evitare scuotimenti del terreno e conseguente danno ai fabbricati vicini e molestia a coloro che vi abitano.

Demolizioni.

È vietato gettare o far calare dall'alto verso la pubblica via materiali di demolizione.

Quando ciò sia reso assolutamente necessario dalla ubicazione delle opere, a giudizio dell'Amministrazione comunale, i materiali stessi devono essere calati entro panieri o per appositi condotti, ovvero col ritegno di corde od altri mezzi precauzionali.

ART. 36.

Non è permesso ingombrare con materiali le vie e spazii pubblici adiacenti alla fabbrica.

Ingombri.

Solo in caso di assoluta necessità, potrà l'Autorità Municipale concedere il deposito temporaneo con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del vigente Regolamento di polizia stradale e del precedente articolo 35, e quelle speciali per la occupazione di spazii ed aree pubbliche.

ART. 37.

Termine.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti dei fabbricati verso spazi pubblici, devono incominciare appena collocati gli assiti di cinta e gli occorrenti ponti di servizio, e continuare senza interruzioni, in modo da essere compiute nel più breve tempo possibile.

ART. 38.

Interruzioni.

Il proprietario che per qualunque ragione sia costretto ad interrompere l'esecuzione dei lavori, deve tuttavia far eseguire le opere ritenute necessarie per togliere eventuali sconci o per garantire la solidità delle parti costruite previa notifica ed accordi con l'Autorità Comunale. In caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario dell'edificio, il Sindaco provvede per la esecuzione d'ufficio delle opere di cui sopra, a termini degli articoli 153 della vigente legge comunale e prov., modificata con R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839 e R. Decreto 31 gennaio 1924, n. 151 e 76 della legge sui lavori pubblici.

Trascorso un mese dalla interruzione delle opere, sarà in facoltà dell'Autorità Comunale di far cessare la occupazione del suolo pubblico eventualmente accordata.

ART. 39.

**Ripristino stradale -
Rimborso spese.**

Chi fabbrica deve immediatamente dopo il compimento dei lavori far levare i ponti, gli assiti od altro, e restituire alla circolazione il suolo pubblico perfettamente sgombro a tutta sua cura e spese.

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite a cura del proprietario per il quale fu fatta la manomissione. Qualora, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, il ripristino del suolo pubblico occupato non venga fatto a perfetta regola d'arte, il Comune si riserva la facoltà di rifare il lavoro a sua cura ed a totali spese del proprietario, che dovrà rifonderle entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento.

ART. 40.

Nessuno può valersi per la propria fabbrica, senza speciale con- **Canali pubblici.**
cessione, dell'acqua corrente nei canali pubblici, nè divergerla od im-
pedirne il corso in qualsivoglia modo.

CAPITOLO V.

Solidità dei fabbricati e cautele per la loro sicurezza.

ART. 41.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in piena conformità ai progetti **Norme generali.**
approvati e secondo le migliori regole d'arte, ed avere tutti i requisiti
necessari acciò riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua desti-
nazione.

ART. 42.

Le finestre dei sotterranei prospicienti le strade o spazii pubblici **Finestre nei sotterra-**
devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati o nelle soglie delle **nei.**
aperture, e protette da lastre di pietra forata, da difese in metallo od
inferriata.

Devono inoltre essere munite di una rete metallica a fitta maglia
che si possa facilmente levare.

ART. 43.

I fumaioli devono essere solidamente costruiti, e posti in opera **Fumaioli.**
in modo da evitare il pericolo di cadute; essi saranno inoltre, possibil-
mente, di modello uniforme, decoroso e convenientemente raggruppati
per il loro miglior aspetto. Anche le così dette canne morte dovranno
avere i corrispondenti fumaioli.

In ogni modo i camini dovranno risultare nel progetto presentato
per il nulla osta,

ART. 44.

Condotti del fumo e simili.

I condotti del fumo e dell'aria od acqua calda e del vapore non si devono addossare a travi o pareti in legno, ma devono distarne almeno dieci centimetri.

Le stufe a legna o a carbone disposte negli appartamenti devono pure essere collocate alla distanza di almeno centimetri dieci dai tavolati, dalle tramezze di legno e dalle tappezzerie, con le dovute cautele.

I tubi del fumo non incassati nel muro, in quella parte che attraversa le impalcature, devono essere difesi da una controcanna di maggiore diametro, in modo che siavi fra le due canne una intercapedine di almeno tre centimetri, ove possa circolare l'aria.

ART. 45.

Gas-Conduitture elettriche.

Chiunque voglia introdurre in luoghi di sua proprietà o tenuti a godimento il gas illuminante o condutture elettriche ad alto potenziale (oltre 350 Volts per corrente continua e 250 per corrente alternata), ovvero eseguire rilevanti variazioni nelle preesistenti condotte, deve darne avviso scritto all'Autorità Municipale, firmato dal proprietario o dall'assuntore dei lavori.

I tubi di condotta e tutti gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas devono essere visibili e sempre costruiti di ferro o di ottone, e giammai correranno aderenti e paralleli alle condutture elettriche.

ART. 46.

Edifici pericolanti.

Pervenuta al Municipio la denuncia che un edificio o manufatto minaccia rovina o che dei lavori sono condotti in modo da destare fondate preoccupazioni nei riguardi della incolumità pubblica, ne viene fatta constatazione a cura dell'Ufficio Tecnico, il quale indica al proprietario o a chi per esso i provvedimenti più urgenti da prendersi.

L'Ufficio Tecnico non potrà in nessun caso prestarsi a visite nell'interesse dei privati, salvo su richiesta dell'interessato corredata dal parere scritto di un tecnico. L'Autorità Municipale, in base alla re-

lazione dell'Ufficio stesso, fa intimare se del caso, al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione od eventualmente allo sgombero ed alla demolizione degli edifici minaccianti rovina, o di sospendere i lavori mal condotti, salvi tutti quegli altri provvedimenti di urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la sicurezza pubblica.

Le spese relative dovranno essere rifuse dal proprietario dello stabile a norma di legge.

CAPITOLO VI

Opere esteriori ai fabbricati

ART. 47.

Le fronti delle case ed edifici in genere prospettanti verso vie o spazi pubblici, o comunque da queste visibili, devono, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, che ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte. **Decoro edile.**

Anche ai tronchi di parete sovrastanti i tetti vicini, se visibili da spazi pubblici, dovranno applicarsi le disposizioni di cui al I comma del presente articolo.

Non è permessa la costruzione di latrine sporgenti dai muri, nè in caso di restauro, la conservazione di quelle esistenti, quando riescano comunque visibili da spazii pubblici.

ART. 48.

I balconi e terrazzini verso gli spazii pubblici, salvo soltanto le eccezioni che, per speciali ragioni architettoniche, l'Autorità Comunale credesse di ammettere, debbono aprirsi ad una altezza non inferiore a metri 4.20 misurata dal piano del marciapiede stradale al piano inferiore della lastra, e non possono avere uno sporto maggiore di m. 1.40 dalla linea di proprietà. La costruzione dei balconi e terrazzini può essere vie- **Balconi.**

tata in vie larghe meno di sei metri, ed in tali casi è pure in facoltà dell'Autorità Comunale di limitare lo sporto delle cornici e delle gronde.

ART. 49.

Sporgenze.

Sarà ammessa, sopra strade larghe non meno di otto metri, la costruzione di pensiline sovrastanti area pubblica, ad un'altezza minima di metri quattro dal piano del marciapiede.

Le decorazioni degli edifici, le insegne e gli infissi di qualunque genere per l'altezza di metri 2,20 dal suolo pubblico non devono sporgere più di metri 0,15 sull'area stradale.

Lo zoccolo nei fabbricati di nuova costruzione non potrà mai occupare nessuna parte dell'area stradale nè avere sporti sull'area medesima.

Per gli edifici ricostruiti sarà tollerato uno sporto massimo di centimetri dieci sull'area stradale.

È in facoltà della Giunta Municipale di accordare speciali concessioni a deroga dei precedenti disposti, tanto riguardo agli sporti, quanto riguardo alla occupazione del suolo pubblico, ove ricorrano circostanze speciali, a suo esclusivo giudizio, sentita la Commissione Igienico-Edilizia.

ART. 50.

Contorni.

Verso la pubblica via i contorni sagomati in rilievo delle aperture di porte, botteghe e finestre, i coprifaccia delle cornici dei varii piani e simili devono esclusivamente venire costruiti in pietra naturale o artificiale di provata solidità, comprese le terrecotte o laterizi.

ART. 51.

Infissi.

Gli infissi di qualunque specie da applicare alle fronti delle case, come ditte, insegne, cartelli, tabelle, vetrine, mensole, sostegni, tende, verande ecc., devono essere per le leggende e per il disegno previamente approvati dall'Autorità comunale, sentito il parere della Com-

missione Edilizia nei casi di particolare importanza, ed applicati in modo da non deturpare le linee architettoniche e da non produrre troppo vivo contrasto col resto del fabbricato.

Per il rinnovamento o restauro di ditte si seguirà la procedura stabilita nel primo comma del presente articolo.

Qualsiasi scritta, ditta, indicazione od altro, anche a scopo di pubblicità, deve essere redatta in lingua italiana; solamente in via sussidiaria e con caratteri meno evidenti potrà contenere la traduzione in altra lingua.

ART. 52.

Nei progetti presentati per la costruzione di nuovi edifici con locali destinati a negozio, dovrà essere indicata la forma e la disposizione delle insegne o mostre, che dovranno armonizzare con l'architettura dell'edificio stesso. Insegne.

ART. 53.

Tutte le aperture di porte verso strada e spazii pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono nell'interno, ad eccezione delle ante metalliche pieghevoli costruite con cautele speciali perchè non riescano scomode e pericolose, e salvi i casi in cui ciò sia richiesto da ragioni di sicurezza. Serramenti.

Anche le finestre del piano terreno che hanno davanzali alti dal suolo meno di metri 2,20 non possono essere munite di serramenti che si aprano verso la via.

Sono vietati i sistemi di chiusura delle botteghe, porte e finestre terrene di cui sopra con sportelli trasportabili. «

La ferratura dei serramenti deve garantire la incolumità e la sicurezza dei passanti.

ART. 54.

Tutti i muri, anche quelli già esistenti, ad eccezione di quelli lavorati a pietra vista o in laterizi a perfetta regola d'arte, devono, quan- Intonaco.

do siano visibili dalla pubblica via, essere intonacati entro il termine di un anno dalla loro costruzione.

Il proprietario dell'edificio in cui la decorazione deve farsi è in ogni caso responsabile di fronte all'Autorità Civica dell'osservanza di questa disposizione, salvo il disposto dell'articolo 62.

L'Autorità Municipale potrà nei casi di costruzione in corso e solo in via eccezionale accordare proroghe al termine stabilito.

ART. 55.

Gocciolatoi - Abbaini.

Nelle gronde in struttura muraria, il gocciolatoio deve costruirsi in pietra naturale od artificiale o in terracotta di provata solidità, ed essere munito di canale metallico proporzionato alla pendenza del tetto ed alla superficie da servire.

Gli abbaini, quando non hanno logico collegamento colla decorazione della fronte, non devono essere visibili dalla pubblica via.

ART. 56.

Pluviali.

Il tetto dei fabbricati verso le vie e spazi pubblici o soggetti a pubblica servitù, deve essere munito di un canale di materiale impermeabile, di ampiezza sufficiente a contenere e sfogare le acque piovane, e tale da presentare un armonico legame con l'architettura dell'edificio.

La stessa disposizione deve osservarsi anche per i tetti verso i cortili ove prospettano i fabbricati di abitazione.

Dal canale suddetto poi le piovane devono essere condotte, a mezzo di un conveniente numero di tubi verticali di materiale impermeabile, sino agli appositi canaletti sotterranei di smaltimento, salvo quanto è prescritto dal regolamento d'igiene.

I tubi verticali di cui sopra possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso, ma in questi casi la porzione inferiore nella parte prospiciente la strada, per una altezza non minore di metri 3,30 misurata dal piano stradale, deve essere incassata nel muro.

I tubi non devono trovarsi a contatto colle pareti delle rispettive incassature, che dovranno essere rivestite in cemento. A queste prescrizioni sono soggette in caso di restauro anche le case esistenti.

ART. 57

Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovane verso la pubblica via, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione entro il termine strettamente necessario.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad una altezza non minore di metri 3.60 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori del marciapiede, se ciò è consentito dalla larghezza del marciapiede stesso.

ART. 58

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, d'igiene e di decoro pubblico, avendo altresì riguardo agli interessi dell'arte dell'archeologia.

ART. 59

Per la coloritura delle case in ciascuna via, corso, piazza, dovranno essere adottate gradazioni di colori fra loro armonizzanti o dipinti ornamentali. All'uopo i proprietari che abbiano intenzione od obbligo di colorire o rinnovare le tinte delle loro case, dovranno riportarne licenza fornendo all'Ufficio Tecnico le opportune indicazioni delle tinte prescelte, ed eseguire, se richiesti, gli opportuni campioni sulle facciate.

Coloriture - Dipinti
ornamentali.

E' proibito colorire con qualsiasi tinta le parti di un edificio in pietra da taglio, sia che costituiscano la facciata, sia che servano di semplice decorazione.

ART. 60

Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri esposti alla pubblica vista, dipinti figurativi o ornamentali di qualunque genere, nè si può procedere al restauro di quelli già esistenti, senza avere preventivamente ottenuta la approvazione dei relativi progetti e

bozzetti da parte dell'Autorità municipale, la quale potrà anche esigere la esecuzione di un campione sul fabbricato.

ART. 61

Le fronti degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico e prospettanti su vie o piazze pubbliche, spettino esse ad uno o più proprietari dovranno essere contemporaneamente colorite in modo da corrispondere a tale unità di concetto anche nelle tinte.

Qualora i proprietari limitrofi non si accordino sulla scelta della tinta, questa sarà senz'altro prescelta dall'Autorità comunale.

ART. 62

La coloritura dei portici e delle fronti esterne e prospicienti nei cortili, giardini o recinti, dovrà essere rinnovata di regola ogni decennio.

L'Autorità Municipale potrà prescrivere un più frequente rinnovo di fronti quando ne riconosca il bisogno per ragioni di decoro edilizio.

Negli edifici ritenuti di carattere monumentale od architettonico, anche se non regolarmente notificati alla R. Sovrintendenza ai Monumenti, le opere di restauro si dovranno eseguire nel tempo e nel modo prescritti dalle competenti Autorità.

ART. 63

Fronti irregolari.

Quando si tratti di vie fiancheggiate da edifici che presentino fronti con andamento poligonale, curvilineo o non parallele all'asse della via, l'allineamento e le dimensioni saranno stabilite dall'Autorità comunale, allo scopo di ottenere nella disposizione e nel profilo esterno una conveniente regolarità.

ART. 64

Pavimentazione dei portici.

I portici aperti al pubblico passaggio dovranno pavimentarsi con materiale riconosciuto adatto dall'Autorità municipale.

ART. 65

Le livellette da osservarsi nella formazione dei marciapiedi, dei *Livellette.*
pavimenti dei portici e dei selciati sul suolo di pubblico passaggio, do-
vranno essere richieste dai proprietari o costruttori, e saranno deter-
minate sul luogo e fornite per iscritto dall'Ufficio Tecnico.

CAPITOLO VII.

*Norme igieniche edilizie. — Altezza dei fabbricati e loro distanza dai
confini.*

ART. 66

Per quanto riflette le norme speciali d'igiene, si devono osservare *Regolamento d'igiene*
le prescrizioni dettate dal relativo regolamento.

ART. 67

L'altezza dei fabbricati è determinata a seconda della larghezza *Altezza dei fabbricati.*
delle vie, piazze, o spazii pubblici verso cui prospettano, nelle pro-
porzioni stabilite dalla seguente tabella:

LARGHEZZA DELLA STRADA	Rapporto fra la altezza dell'edi- ficio e la larghez- za della strada.	Altezza massima consentita
Fino a metri 2	—	metri 5
Da metri 2 a metri 4	—	» 9
Per il di più da metri 4 a m. 6	1 1/2	» 12
Per il di più da metri 6 a m. 10	1 1/4	» 17
Per il di più da metri 10 a m. 14	3/4	» 20
Per il di più da metri 14 a m. 18	1/2	» 22

Oltre i metri 18 è permessa l'altezza massima di metri 24.

Anche nelle piazze o spazii pubblici con una larghezza minima
superiore ai metri 18, l'altezza dei fabbricati non potrà superare i
metri 24.

ART. 68

Determinazione della
larghezza delle vie.

La larghezza della via si determina colla media delle misure prese sulle normali all'edificio erigendo ai due estremi del prospetto del fabbricato, non tenendo conto della maggiore ampiezza eventualmente dovuta all'incontro di esse normali con vie trasversali.

ART. 69

Determinazione della
altezza dei fabbricati.

L'altezza dei fabbricati sulle strade, piazze e cortili sarà misurata a partire dal livello medio dei marciapiedi dei rispettivi spazii sui quali prospettano le case fino al listello superiore della cornice di coronamento o dalla linea d'imposta del tetto. Qualora la copertura sia a terrazza non si computerà nella misura il parapetto per un'altezza uguale all'oggetto della cornice di coronamento.

Resta assolutamente proibito di usufruire comunque del muro di parapetto come parete d'ambiente, quando con tale artificio si tenti di dare al fabbricato altezza maggiore di quella che ad esso competerebbe in relazione alla larghezza stradale.

ART. 70.

Edifici monumentali.
Utilità pubblica.

Il limite massimo di altezza può unicamente sorpassarsi per qualche caso speciale di edifici di carattere monumentale e di utilità pubblica nonchè per speciali condizioni altimetriche della località, e ciò unicamente per deliberazione del Consiglio Comunale, udito il parere della Commissione Edilizia.

Carattere monumentale può riconoscersi in quegli edifici pubblici o privati che abbiano nobiltà di destinazione, grandiosità di proporzioni e dignità di forme architettoniche.

ART. 71.

Edifici su strade in
pendenza.

Nel caso di strade in pendenza, l'altezza degli edifici sarà misurata sulla verticale mediana del prospetto, in modo però che la elevazione del fabbricato nel suo punto più alto non sorpassi di oltre 1,50 l'altezza massima corrispondente alla larghezza stradale.

ART. 72.

Per le fabbriche in angolo fra strade di larghezze diverse, l'altezza massima competente al prospetto principale, cioè quello sulla strada di maggiore larghezza, potrà concedersi anche per il prospetto secondario adiacente, quando si svolga su di una strada di larghezza minore, per una estensione non maggiore di metri dodici.

Fabbricati d'angolo.

ART. 73.

Chi intende fabbricare in arretrato dalla linea stradale, dovrà mantenere la facciata parallela a detta linea o, in caso diverso, dovrà adottare una disposizione che — a giudizio della Commissione igienico edilizia — si confaccia ai concetti informativi del piano regolatore, specialmente nei riguardi dell'estetica; dovrà pure provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento nonchè a una razionale ornamentazione dei fianchi e frontespizi delle case laterali che, per il fatto dell'arretramento, rimanessero esposti alla pubblica vista.

Fabbricati in arretrato dalla linea stradale.

Tanto se l'arretramento si fa a piano terreno come ai piani superiori di una casa, per gli effetti della determinazione dell'altezza, alla larghezza della via verrà aggiunta quella della zona di arretramento.

ART. 74.

La case attualmente esistenti, mentre possono conservare una altezza superiore ai massimi fissati dal presente regolamento, venendo poi ricostruite totalmente, dovranno ridursi alle misure prescritte dal presente capitolo.

ART. 75.

Qualora lungo il lato di una via sorgano edifici isolati, questi dovranno distare fra loro non meno di metri sei, con l'avvertenza che i muri perimetrali degli edifici dovranno in ogni caso distare non meno di metri tre dal confine di proprietà.

Distanza dei Fabbricati.

E' ammessa la costruzione di un edificio in confine senza osservare la distanza di metri tre di cui al precedente capoverso, quando da

tale lato non esistano costruzioni, ovvero siano a una distanza non inferiore a metri sei.

Esistendo una costruzione in confine, la nuova, qualora non sorga addossata, dovrà mantenere una distanza non inferiore a metri 6.

Esistendo una costruzione a distanza dal confine inferiore a metri tre, il proprietario del terreno contiguo dovrà lasciare fra le fronti dei due fabbricati non meno di metri sei.

Nel caso che più costruzioni, anche se di servizio, sorgano sopra il terreno di uno stesso proprietario, dovrà sempre conservarsi fra i fabbricati la distanza minima di metri sei.

ART. 76.

Separazione dei vari
lotti di terreno.

La separazione dei vari lotti di terreno dalla strada e tra loro dovrà essere costituita da cancellate o da reti metalliche su zoccolo. Verso la strada lo zoccolo dovrà esser di materiale duro e consistente, e non potrà superare l'altezza di metri 1,50 dal piano stradale, e la cancellata sovrapposta non potrà superare l'altezza di altri metri due. Al Sindaco però spetta la facoltà di accordare che tali altezze siano modificate qualora ragioni estetiche lo esigano. Nelle divisioni interne lo zoccolo non potrà superare l'altezza di metri 1,25 dal piano medio del terreno, e la cancellata di m. 1,75.

ART. 77.

Spazi intermedi e circostanti.

Gli spazii circostanti agli edifici e tra essi compresi devono essere sistemati e mantenuti decorosamente a giardino, escluso qualsiasi deposito, sia pure provvisorio, di materiali od altro.

ART. 78.

Area di fabbricazione.

Per gli edifici che sorgono isolati il rapporto fra area scoperta ed area coperta dovrà essere non minore di uno, nel mentre per quelli che sorgono addossati ad altri resteranno ferme le disposizioni stabilite in merito dal vigente regolamento d'igiene.

L'Autorità comunale si riserva la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni di cui sopra qualora trattisi di stabilimenti industriali

dei quali la maggior parte sia di un solo piano e per aree fabbricabili di forma assolutamente speciale.

ART. 79.

Per gli edifici addossati l'altezza dei locali dovrà essere per il piano terreno non inferiore ai metri 4, e di metri 3,30 per gli altri piani, misurati da pavimento a soffitto.

Altezze dei piani. - Pavimentazione di piano terreno e sua elevazione.

Per gli edifici isolati, e destinati per il loro carattere a rimanere tali, l'altezza interna dei locali, misurata come sopra, può limitarsi ad un minimo di metri 3.50 per il piano terreno e di metri 3.30 per gli altri piani.

Ma qualora in tali edifici vi siano dei locali destinati a bottega, si potrà tenere il pavimento ad una altezza minima di centimetri 15 dal marciapiedi, sotto condizione che l'altezza delle botteghe misurata dal pavimento al soffitto ovvero all'intradosso della volta nella parte più saliente di essa, non sia inferiore di metri quattro.

Tutti i locali terreni destinati ad abitazione devono avere il pavimento più alto dello spazio libero contermini di almeno 15 cm. e devono esser muniti di vespai convenienti quando non esistono sotterranei.

CAPITOLO VIII.

Prescrizioni speciali di ordine e di sicurezza pubblica.

ART. 80.

Previo avviso agli interessati, senza che essi possano fare opposizioni nè reclami per compenso od indennizzi, all'Autorità Municipale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare o fare applicare alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura, tanto di spettanza privata che pubblica:

Servitù pubbliche speciali.

a) le mensole, ganci, i tubi, appoggi ecc., fanali e lampade per la pubblica illuminazione;

b) gli avvisatori per incendi;

c) le indicazioni dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli e simili;

d) le piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento e idranti;

e) tabelle per le indicazioni delle leggi, decreti e provvedimenti delle Autorità;

f) gli orologi elettrici;

g) gli apparecchi per le segnalazioni telefoniche della rete municipale;

h) qualsiasi altra tabella anche per le pubbliche affissioni od infissi avente scopo di comodo e servizio pubblico.

ART. 81.

Numeri civici.

Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico, e fa apporre a proprie spese la piastra col numero assegnato.

Il proprietario del fabbricato riceve in consegna la piastra numerica ed è obbligato a conservarla ed a mantenerla sempre nel posto ove venne collocata, senza sottrarla alla pubblica vista.

Gli indicatori delle vie sono pure apposti a spese civiche, nei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale, ed il proprietario della casa non può rimuoverli nè sottrarli alla vista pubblica.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti od in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Comune il numero e i numeri civici che devono essere aboliti.

ART. 82.

Quando si costruiscono nuovi fabbricati sopra aree nude fronteggianti le pubbliche vie, i proprietari devono domandare all'Autorità Municipale i numeri civici da applicarsi alle porte d'ingresso dei fabbricati medesimi.

ART. 83.

Rimozioni.

Il proprietario, ove voglia eseguire lavori di qualsiasi natura alla fronte di un fabbricato nella parte in cui sia apposto un indicatore o altro degli infissi di cui all'art. 80, prima di iniziare l'opera deve dar-

ne avviso all'Autorità, che indicherà, nella licenza che concede l'esecuzione, i provvedimenti opportuni.

ART. 84.

Quando uno o più proprietari intendano di costruire od anche solo di iniziare il tracciato di una strada privata, devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenerne la approvazione, assumendo l'obbligo di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi prescritti fino all'epoca in cui questa potrà eventualmente venire ricevuta in consegna dal Comune, provvedendo anche agli scarichi a norma dei regolamenti municipali. Strade private.

E' vietata l'apertura di strade a fondo cieco e quelle di larghezza inferiore ai metri 12 o che non siano in piena conformità o correlazione organica ai piani regolatori di ampliamento, anche nella zona immediatamente adiacente ai medesimi.

E' però in facoltà della Giunta Municipale di concedere l'apertura di strade a fondo cieco quando esse facciano capo a corpo di fabbrica e semprechè tale speciale condizione risulti giustificata.

Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette alle disposizioni di questo regolamento, precisamente come se prospettassero su una via pubblica.

ART. 85.

Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze già aperte al pubblico passaggio, dovrà prima comprovare di avere stabilito col Comune gli accordi per un conveniente accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente o da strada privata rispondente alle norme dell'articolo precedente.

Potranno considerarsi, a giudizio dell'Autorità comunale, soddisfatte le condizioni suesposte, quando la costruzione, ancorchè non si trovi sulla strada pubblica, venga racchiusa entro recinto che fronteggi con uno dei suoi lati, una strada privata regolamente aperta.

Tale disposizione è applicabile anche alle costruzioni eseguite secondo linee di piano regolatore, quando, prima dell'inizio dei lavori,

Fabbricati sopra aree interne.

non siano intervenuti col Comune accordi per l'esecuzione del piano stesso.

In ogni caso l'edificio dovrà soddisfare alle norme del presente regolamento edilizio.

ART. 86.

Chiusura di strade private.

I cortili e le vie private anche in fatto già esistenti e comunicanti colle vie e piazze pubbliche, che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo, dovranno essere chiuse con muro o cancello, da eseguirsi sopra disegno approvato. L'Autorità Comunale avrà diritto di applicare questa disposizione anche alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza alle condizioni fissate, ciò si rendesse, a giudizio dell'Autorità comunale, necessario nell'interesse pubblico.

Agli effetti del disposto degli articoli 84 e 85 nonchè di quello presente, l'interessato dovrà sempre unire un tipo planimetrico della località in scala 1:2000, con indicazione anche delle zone finitime.

ART. 87.

Ispezioni e visite.

L'Autorità municipale potrà procedere ad ispezioni nei fabbricati esistenti ogni qual volta ne appaia l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o quando il proprietario non provveda convenientemente alla tutela della incolumità pubblica.

ART. 88.

Rimborso spese.

Per le visite obbligatorie eseguite contemporaneamente dall'Ufficio Tecnico e da quello di Igiene, e di cui all'art. 20 del presente Regolamento, il richiedente dovrà versare in cassa comunale la complessiva somma di lire 30 a titolo rimborso spese. Per ogni ulteriore visita sia ad edifici esistenti che nuovi, determinata da inosservanza di prescrizioni da parte del proprietario, e così per ogni visita dal medesimo richiesta nel proprio interesse, egli dovrà versare a titolo di rimborso lire 25.

Le somme suddette dovranno essere anticipate dal richiedente all'atto della richiesta.

ART. 89

È in facoltà del Sindaco di prescrivere che le aree di fabbrica in Chiusura di aree.
fregio a vie e spazii pubblici, siano da questi difese con muri di cinta
ed almeno con chiudende solide e di aspetto decoroso a giudizio del-
l'Autorità comunale.

CAPITOLO IX.

Disposizioni transitorie.

ART. 90.

Agli effetti di quanto dispone il precedente articolo 5, in via tran- Firma dei progetti.
sitoria e fino alla costituzione ai sensi di legge degli albi provinciali,
possono firmare quali progettisti gli ingegneri ed architetti diplomati
negli Istituti di Istruzione superiore legalmente autorizzati a conferire
i diplomi, nonchè coloro che possiedono la licenza di professore di di-
segno architettonico conseguita presso un'Accademia o un Istituto di
Belle Arti.

È fatto però obbligo agli interessati di presentare all'Autorità Co-
munale i relativi documenti.

ART. 91

Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, le
opere indicate nei seguenti articoli dovranno venire ridotte in confor-
mità del Regolamento stesso.

ART. 92.

Le case prospicienti piazze, corsi, vie e vicoli pubblici e destinati Gronda rustiche.
all'uso pubblico, il cui tetto sporge con semplice gronda rustica, dovran-
no essere munite di cornicione regolamentare.

ART. 93.

Intonaco e tinte degli
edifici.

Le case attualmente esistenti che non fossero intonacate e tinte a norma del presente regolamento dovranno uniformarsi alle disposizioni nello stesso contenute.

ART. 94.

Chiusura di porte e
finestre del piano
terreno.

Le imposte delle porte e delle botteghe e le chiusure delle finestre a minore altezza di metri tre dal suolo, che attualmente si aprono verso vie, piazze, vicoli, portici pubblici o di uso pubblico, dovranno essere ridotte in conformità del precedente articolo 53.

ART. 95.

È abrogata qualsiasi disposizione anteriore contraria al presente Regolamento.

CAPITOLO X

Disposizioni relative alle contravvenzioni.

ART. 96.

Accertamento delle
contravvenzioni.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno elevate tanto a carico del proprietario dello stabile, committente, quanto a carico del capo mastro, assuntore ed esecutore dei lavori, come quegli che è direttamente responsabile delle infrazioni regolamentari.

Il procedimento contravvenzionale seguirà colle formalità stabilite nell'art. 227 della legge comun. e provinc., Testo Unico 4 febbraio 1915 n. 148 modificato dal R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, dal R. D. 31 gennaio 1924, n. 151 e dal R. D. Legge 23 maggio 1923, n. 867.

ART. 97.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti alle pene sancite dall'art. 226 della vigente legge comunale e provinciale, modificata coi regi decreti citati nel precedente articolo 96. **Sanzioni.**

Prima però di trasmettere i processi verbali al Pretore per il procedimento, il Sindaco tenterà l'esperimento di conciliazione indicato nell'articolo 228 della legge medesima modificata come sopra.

ART. 98.

Nei giudizi di contravvenzione al disposto del presente Regolamento, il Sindaco, costituendosi, ove sia d'uopo, parte civile, provoca nell'interesse del Comune la demolizione o la riforma delle opere contrarie alle prescrizioni del Regolamento stesso, salve sempre le maggiori facoltà spettantigli per legge. **Demolizioni o riforme di opere abusive.**

ART. 99.

Nei casi contemplati dagli articoli 153 e 228 della legge comunale e provinciale modificata come sopra, e dell'articolo 378 della legge sulle opere pubbliche, il Sindaco potrà far eseguire d'ufficio i lavori a spese dei contravventori, senza pregiudizio dell'azione penale. **Esecuzione dei lavori d'ufficio.**

CAPITOLO XI.


Disposizioni generali.


ART. 100.

Il presente Regolamento entrerà in vigore trenta giorni dopo l'ultimo giorno di pubblicazione all'albo municipale. **Entrata in vigore del Regolamento.**

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI VERONA

— DELIMITAZIONE DELLA
ZONA SOGGETTA AI PIANI
REGOLATORI








AVVERTENZA


I piani regolatori qui allegati non fanno parte del regolamento di Polizia Edilizia e sono resi pubblici solo per comodità dei cittadini.

Ad ogni buon fine gli interessati però dovranno caso per caso accertarsi presso l'Ufficio Tecnico municipale che tali piani regolatori non abbiano subito variazioni, riservandosi l'Amministrazione Comunale la facoltà di modificarli qualora ragioni di pubblico interesse lo esigano.













BORGO
VENEZIA

METRI
0 20 40 60 80 100



PORTA
VESCOVO







BORGO
S. PANCRAZIO

METRI
0 25 50 100







INDICE

CAPITOLO I.

Applicabilità del Regolamento Edilizio – Denuncia di opere edilizie, richiesta e concessione di nulla osta.

Applicabilità del Regolamento	pag. 3
Richiesta di nulla osta per opere edilizie	» 3
Costruzioni comprese nei piani regolatori	» 4
Modalità per le denunce	» 4
Firme	» 5
Domicilio	» 5
Allegati	» 5
Disegni	» 6
Punti fissi	» 7
Riguardi artistici e storici	» 7

CAPITOLO II.

Autorizzazione e nulla osta per la esecuzione di opere edilizie.

Ricorso al Prefetto	pag. 8
Effetti del nulla osta	» 8
Provvedimenti per opere arbitrarie	» 8
Validità del nulla osta	» 8
Nulla osta nei cantieri di lavoro	» 9
Ispezioni e visite	» 9

CAPITOLO III.

Commissione Igienico-Edilizia.

Costituzione della Commissione	pag. 9
Durata in carica	» 10

Sedute	pag. 10
Competenze	» 10
Incompatibilità	» 11

CAPITOLO IV.

Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori e norme di sicurezza pubblica

Assiti o steccati	pag. 11
Esenzioni	» 12
Manufatti	» 13
Segnali, lanterne	» 13
Ponti di fabbrica	» 13
Struttura dei ponti - Impalcature	» 14
Cautele nelle prove di collaudo	» 15
Demolizioni	» 15
Ingombri	» 15
Termine	» 16
Interruzioni	» 16
Ripristino stradale - Rimborso spese	» 16
Canali pubblici	» 17

CAPITOLO V.

Solidità dei fabbricati e cautele per la loro sicurezza.

Norme generali	pag. 17
Finestre nei sotterranei	» 17
Fumaioli	» 17
Condotti del fumo e simili	» 18
Gas - Condotture elettriche	» 18
Edifici pericolanti	» 18

CAPITOLO VI.

Opere esteriori ai fabbricati.

Decoro edile	pag. 19
Balconi	» 19
Sporgenze	» 20
Contorni	» 20
Infissi	» 20
Insegne	» 21

Serramenti	pag. 21
Intonaco	» 21
Gocciolatoi - Abbaini	» 22
Pluviali	» 22
Manutenzione	» 23
Coloriture - Dipinti ornamentali	» 23
Fronti irregolari	» 24
Pavimentazione dei portici	» 24
Livellette	» 24

CAPITOLO VII.

Norme igienico-edilizie. Altezza dei fabbricati e loro distanza dai confini.

Regolamento d' Igiene	pag. 25
Altezza dei fabbricati	» 25
Determinazione della larghezza delle vie	» 26
Determinazione dell'altezza dei fabbricati	» 26
Edifici monumentali - Utilità pubblica	» 25
Edifici su strade in pendenza	» 26
Fabbricati d'angolo	» 27
Fabbricati in arretrato dalla linea stradale	» 27
Distanza dei fabbricati	» 27
Separazione dei vari lotti di terreno	» 28
Spazii intermedi e circostanti	» 28
Area di fabbricazione	» 28
Altezze dei piani - Pavimentazione di piano terreno e sua elevazione	» 29

CAPITOLO VIII.

Prescrizioni speciali di ordine e di sicurezza pubblica.

Servitù pubbliche speciali	pag. 29
Numeri civici	» 30
Rimozioni	» 29
Strade private	» 31
Fabbricati sopra aree interne	» 31
Chiusura di strade private	» 32
Ispezioni e visite	» 32
Rimborso spese	» 32
Chiusura di aree	» 38

CAPITOLO IX.

Disposizioni transitorie.

Firma dei progetti	pag. 33
Gronde rustiche	» 33
Intonaco e tinte degli edifici	» 34
Chiusura di porte e finestre del piano terreno	» 34

CAPITOLO X.


Disposizioni relative alle contravvenzioni.

Accertamento delle contravvenzioni	pag. 34
Sanzioni	» 35
Demolizione o riforme di opere abusive	» 35
Esecuzione dei lavori d'ufficio	» 35

CAPITOLO XI.

Disposizioni generali.

Entrata in vigore del Regolamento	pag. 35
---	---------



PREZZO LIRE 2.50